



RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BORGHESI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2024

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

*formulato, in sede redigente, dalla Commissione stessa,
nella seduta del 18 luglio 2024*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

d’iniziativa dei deputati CENTEMERO, MOLINARI, BITONCI, CAVANDOLI, GUSMEROLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BISA, BOF, CANDIANI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, FRASSINI, FURGIUELE, LOIZZO, MORRONE, PIERRO, PRETTO, ZINZI e ZOFFILI

(v. stampato Camera n. 107)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 2023

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	6
– della 2 ^a Commissione permanente	»	7
– della 4 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e		
testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, trasmesso al Senato e assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede redigente.

Il disegno di legge trasmesso dalla Camera interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli da 1 a 3) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 4). L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti - con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative - dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in imprese innovative. L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Il quadro organico delle agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le PMI innovative vede le principali misure agevolative per imprese innovative contenute negli articoli da 26 a 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e, da ultimo, nell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Un'ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel suo approfondimento aggiornato a giugno 2022.

Il disegno di legge reca quindi diverse modifiche alla disciplina delle agevolazioni riferite alle imprese operanti nei settori dell'innovazione tecnologica (*start-up* innovative), adeguando tale disciplina rispetto ad una normativa che ha dato sostanziali risultati positivi.

La Commissione ha confermato le disposizioni introdotte presso l'altro ramo del Parlamento con alcune modifiche integrative e correttive. In prima istanza, l'articolo 3 del testo originario nel modificare il decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di agevolazione di investimenti in *start-up* PMI innovative, inserisce all'articolo 14 del citato decreto un rinvio alle condizioni di ammissibilità per le PMI già fissate con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Tale previsione normativa di derivazione europea è stata modificata a partire dal 1° luglio 2023 ampliando, tra l'altro, le condi-

zioni di accesso al finanziamento. Viceversa, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non tiene conto di tale intercorsa modificazione, ragion per cui è apparso necessario apportare le modifiche all'articolo 3 inserendo il giusto riferimento al regolamento europeo.

Di particolare rilievo le disposizioni introdotte per favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso il Patrimonio Destinato.

Il nuovo articolo 3, introdotto dalla Commissione, amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato attraverso una modifica della legge istitutiva del Patrimonio stesso.

Ricordo che il Patrimonio Destinato o Patrimonio Rilancio trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto decreto Rilancio) ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa depositi e prestiti S.p.A. - CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi del suddetto articolo 27, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, reca il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

La Commissione ha introdotto uno strumento innovativo, giornalisticamente definito «Fondo dei fondi», per orientare in maniera più efficace le risorse pubbliche e private verso i settori più dinamici e innovativi del complesso industriale nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 3 citato aggiunge il comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, specificandone la finalità nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.

Il suddetto nuovo comma 5-bis amplia le facoltà di investimento del Patrimonio Destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del ri-

risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-*bis* subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera *b)*;

c) le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* si applicano anche ai titoli emessi da

emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, e stabilisce che le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio » prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27 introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Relatore, BORGHESI

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

6 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

16 luglio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri, dei requisiti e delle modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SALLEMI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 marzo 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MURELLI)

sul disegno di legge

20 marzo 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli da 1 a 3) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (articolo 4);

considerato che l'intervento legislativo è coerentemente volto alla riorganizzazione e all'efficientamento di una normativa nazionale che è considerata già di eccellenza a livello europeo;

ricordato che, relativamente alle *start-up* innovative, la Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative (*Doc. CCXIII*, n. 1) evidenzia una modesta presenza giovanile, con un'incidenza relativa del 17,5 per cento nel 2020 e del 17,6 per cento nel 2021, e una ancor meno significativa quota concernente la presenza femminile (12,3 per cento in entrambi gli anni);

valutato che l'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*;

valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MENNUNI)

sul disegno di legge

15 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, viene evidenziato che l'onere stimato dalla nota tecnica in precedenza depositata è riferito proprio alla possibilità riconosciuta ai contribuenti incapienti di fruire dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta;

– in relazione all'articolo 2, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere;

– in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito è illustrata dalla nota tecnica in maniera puntuale. Infatti, a fronte degli effetti negativi stimati, derivanti dall'estensione dell'esenzione dei redditi da capitale presso gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), pari a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la norma che modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di *start-up* o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determina effetti positivi per 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Pertanto, viene confermata l'assenza di oneri per l'erario derivanti dalle disposizioni in esame,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

16 luglio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.0.1000 (testo 2) e 3.1000 (come modificato).

Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma *2-ter* con il seguente: « Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma *2-bis* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « *start-up* innovative »: le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) per « PMI innovative »: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 2.

(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)

1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Definizioni)**Identico.*

Art. 2.

*(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)**Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI)

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, ge-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

stiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera *b*);

c) le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

tazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio » prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, **nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche**)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) dopo le parole: « dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal **paragrafo 3** dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, »;

2) *identico;*

c) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 »;

d) al comma 3:

1) dopo le parole: « derivanti dalla cessione di partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

2) dopo le parole: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

d) *identico*:

1) *identico*;

2) dopo le parole: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato **paragrafo 3** dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, »;

3) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico ».

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

e) *identico*:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare **degli articoli 21 e 21 bis** del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico. ».

2. *Identico*.

3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*).

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quarter*), numero 1), le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni »;

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Identico.

6. Identico.

Art. 5.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) all'articolo 35-*undecies*, comma 1-*quater*, le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

